

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1456

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGLIA

Legge quadro sulla polizia locale

Presentata l'8 luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge stabilisce che le regioni concorrano, organizzando e coordinando lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale, alle attività di prevenzione e di repressione dei reati, di protezione della sicurezza, dell'incolumità e della pacifica convivenza dei cittadini nonché di prevenzione e di intervento nelle situazioni di disagio e di marginalità sociale.

A questo fine è fondamentale la riorganizzazione delle funzioni di polizia locale, conformemente all'articolo 117 della Costituzione. Essa, pertanto, tenendo pienamente conto delle competenze regionali in materia di polizia locale, si pone nell'ottica di introdurre una normativa quadro, lasciando alla legislazione regionale la definizione degli aspetti fondamentali per la creazione di una organizzazione funzionale e omogenea dei corpi in questione.

Come appare evidente dall'articolato, questa impronta organizzativa risponde

pienamente alle esigenze della collettività che, a fronte di una espressa richiesta di aumento della presenza delle Forze dell'ordine, soprattutto a livello di quartieri periferici, può trovare in questi corpi di polizia locale quel punto di riferimento capace di garantire una sicurezza adeguata.

Questa nuova figura, garantita dall'assetto organizzativo della polizia locale, non potrà che accrescere il sistema di sicurezza nazionale già garantito dalle Forze dell'ordine. Inserire la polizia locale nella disciplina normativa delineata dalla legge n. 121 del 1981, nonché allinearla e coordinarla con la disciplina delle Forze di polizia non potrà che rispondere appieno alle esigenze di sicurezza, incolumità e pacifica convivenza avanzate dai cittadini.

La piena attuazione del suddetto allineamento tra le Forze di polizia solleva inevitabilmente la necessità che i corpi di polizia locale abbiano un'adeguata prepa-

razione e specifiche competenze. Anche di fronte a tale esigenza la presente proposta di legge risponde in maniera adeguata, introducendo tra i principi generali per la riorganizzazione dei corpi di polizia locale, l'invito alle regioni a istituire speciali scuole regionali, insieme alla definizione di parametri d'accesso per l'assunzione e per la carriera interna nonché di criteri di mobilità regionale. In tale modo saranno assicurati una formazione d'ingresso e un aggiornamento periodico degli appartenenti a tali corpi.

La presente proposta di legge mira a rivalutare il ruolo e le funzioni delle forze locali, partendo sia dal riconoscimento di uno stato giuridico degli appartenenti alla categoria in esame, sia dall'esigenza di assicurare la creazione di scuole regionali di formazione, nonché un personale competente e qualificato.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, dopo aver riconosciuto la competenza regionale in materia di organizzazione delle funzioni di polizia locale, prevede che le regioni conferiscano la titolarità, nell'esercizio delle suddette attività, ai comuni, alle aree metropolitane e alle province. Esse istituiranno pertanto i corpi di polizia locale. Ovviamente, con la presente proposta di legge si garantirà che tutte le regioni, nell'attuazione di questo compito organizzativo, assicurino un quadro omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Non a caso lo stesso articolo 2 richiede che la legislazione regionale attuativa preveda norme generali per l'istituzione e per l'organizzazione del servizio sull'intero territorio regionale, tali da assicurare lo svolgimento delle suddette attività con continuità, per ventiquattro ore al giorno, e che siano definiti i regolamenti sull'armamento, in modo da disciplinare il regime delle armi e degli altri mezzi di difesa, nonché l'allestimento dei corsi di addestramento del personale di polizia locale all'uso delle armi.

L'articolo 3 denomina i vari corpi di polizia e prevede l'adozione di specifici regolamenti.

L'articolo 4 specifica le funzioni dei sindaci e dei presidenti delle province.

L'articolo 5 delinea le funzioni dei corpi di polizia locali mentre l'articolo 6 reca norme sull'armamento e sui veicoli in dotazione ai medesimi corpi.

Nell'articolo 7 si delineano ordinamento e qualifiche degli appartenenti ai corpi di polizia locale e nell'articolo 8 si definiscono le competenze dei suddetti corpi e i loro rapporti con l'autorità giudiziaria.

Sulla base di questo riconosciuto e rivalutato coordinamento tra la polizia locale e le altre Forze dell'ordine, la presente proposta di legge prevede anche per le polizie locali un sistema previdenziale identico a quello previsto per le altre Forze di polizia, determinando quindi una nuova disciplina contrattualistica in materia, ovvero un contratto separato, rispetto a quanto deciso per il restante personale degli enti locali e delle regioni. Di fronte a questa ulteriore, ma non meno importante esigenza, l'articolo 9 della presente proposta di legge, risulta ampiamente esaustivo, prevedendo la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro che assuma valenza pubblicistica e la cui stipula sia lasciata alle organizzazioni sindacali rappresentative dei corpi di polizia locale. Lo stesso articolo punta inoltre, a garantire un'indennità pensionabile eguale alla corrispondente indennità di pubblica sicurezza riconosciuta dalla legge n. 121 del 1981.

Infine gli articoli 10 e 11 contengono le disposizioni transitorie e le modifiche alla legislazione vigente.

Per concludere, si sottolinea nuovamente che la finalità principale della presente proposta di legge è quella di garantire l'inserimento della polizia locale nell'ordinamento di cui alla legge n. 121 del 1981, in modo da attuare l'equiparazione normativa prima prospettata.

Per i motivi esposti, si chiede pertanto una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le regioni concorrono, organizzando e coordinando lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale, alle attività di prevenzione e di repressione dei reati, di protezione della sicurezza, dell'incolumità e della pacifica convivenza dei cittadini nonché di prevenzione e di intervento nelle situazioni di disagio e di marginalità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni definiscono idonei programmi di intervento d'intesa con il Ministro dell'interno e nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni organizzano e coordinano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale conferendo ai comuni, alle città metropolitane e alle province la titolarità dell'esercizio di tali attività.

4. I comuni, le città metropolitane e le province istituiscono corpi di polizia locale per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti a loro conferiti e che subentrano ai corpi di polizia municipale esistenti. La legge regionale disciplina il passaggio del personale ai corpi di polizia locale.

ART. 2.

1. Le regioni, con proprie leggi:

a) stabiliscono le norme generali per l'istituzione e per l'organizzazione del servizio di polizia locale a copertura dell'intero territorio regionale affinché i compiti siano svolti a tempo pieno, anche attraverso l'attivazione e il funzionamento di un numero telefonico di pronto intervento;

b) istituiscono una scuola di formazione per l'accesso e per i successivi corsi di aggiornamento periodico del personale destinato a ricoprire i ruoli professionali di cui all'articolo 7;

c) al fine di garantire l'espletamento delle funzioni di polizia locale, garantiscono l'uso di:

1) uniformi, distintivi e strumenti di prevenzione e di protezione individuali e collettivi per lo svolgimento di compiti ad elevato rischio ambientale e sociale;

2) veicoli e ogni altro mezzo o strumento da utilizzare esclusivamente nell'ambito del territorio regionale;

3) tecnologie e supporti informatici uniformi, compatibili e coordinati con le Forze di polizia nazionali;

d) definiscono i requisiti per l'assunzione e per la progressione di carriera nonché i criteri di mobilità dei componenti i corpi di polizia locale all'interno della regione stessa;

e) prevedono forme di concertazione tra regione, province e comuni interessati per la definizione degli ambiti e delle tipologie di intervento nonché ulteriori forme di collaborazione con le Forze di polizia nazionale;

f) istituiscono un'unità di coordinamento, posta alla diretta dipendenza del presidente della giunta regionale, per curare l'attuazione della legge regionale e per mantenere le funzioni di coordinamento con le Forze di polizia nazionale;

g) istituiscono un apposito fondo di bilancio per gli oneri derivanti dalla costituzione degli uffici e delle strutture necessari per lo svolgimento omogeneo delle funzioni di polizia locale.

ART. 3.

1. I comuni, le città metropolitane e le province adottano i regolamenti dei corpi di polizia locale istituiti e organizzati sulla base di quanto previsto dalla legge regio-

nale di cui all'articolo 2. I corpi di polizia locale assumono le seguenti denominazioni:

a) corpo di polizia municipale o comunale, per i corpi istituiti nei comuni singoli o associati;

b) corpo di polizia metropolitana, per i corpi istituiti nelle città metropolitane;

c) corpo di polizia provinciale, per i corpi istituiti nelle province.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono comunque prevedere l'istituzione e il funzionamento del servizio di polizia locale per l'intera giornata. A tale fine i comuni di ridotte dimensioni procedono, sulla base delle disposizioni della legge regionale, alla gestione del servizio in forma associata ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4.

1. I sindaci e i presidenti delle province dispongono dei rispettivi corpi di polizia locale definiti ai sensi dell'articolo 3. Essi possono delegare all'assessore competente per la sicurezza del territorio le funzioni relative alle attività dei corpi di polizia locale. Gli indirizzi e gli obiettivi assegnati ai corpi di polizia locale tengono conto dei programmi di intervento previsti negli ambiti concertativi istituiti dalla legge regionale in conformità alla legislazione vigente.

2. Nell'ambito dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e comunque sulla base dei programmi di intervento definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i sindaci e i presidenti delle province concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza per il tramite dei corpi di polizia locale.

3. L'ambito ordinario delle attività del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale è impiegato, fatto salvo il coordinamento delle attività

di pubblica sicurezza, è stabilito dal prefetto del capoluogo di provincia o di regione e, per le attività esercitate su base nazionale, dal Ministro dell'interno.

ART. 5.

1. I corpi di polizia locale svolgono le seguenti funzioni di pubblica sicurezza che, in caso di flagranza, sono ammesse su tutto il territorio nazionale:

a) funzioni di polizia amministrativa locale per tutte le materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle regioni, delle province e dei comuni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

b) funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale, nell'ambito del territorio regionale;

c) funzioni di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Il personale appartenente ai corpi di polizia locale, per poter esercitare le funzioni assegnate ai sensi del comma 1, deve:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;

c) non essere interdetto o destituito dai pubblici uffici;

d) non aver manifestato formalmente di essere contrario al porto o all'uso delle armi.

ART. 6.

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e ad esclusione dei casi di comprovata inidoneità psichica o fisica, il personale dei corpi di polizia locale è autorizzato a portare, anche fuori servizio e su tutto il territorio nazionale, le

armi di cui è dotato in base alle disposizioni previste dalla legge regionale.

2. Le regioni, con propri regolamenti, provvedono ad allestire poligoni di tiro, avvalendosi delle strutture già esistenti a disposizione delle Forze di polizia nazionale, ove esistenti, e ad istituire corsi di addestramento all'uso delle armi con cadenza periodica obbligatoria per il personale appartenente ai corpi di polizia locale, provvedendo altresì alla disponibilità di armerie, nonché all'istituzione e al funzionamento di laboratori tecnici per la revisione e per la riparazione delle armi in dotazione ai medesimi corpi.

3. Ai veicoli, ai natanti e agli eventuali velivoli in dotazione ai corpi di polizia locale, in ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizio d'istituto, sono rilasciati speciali targhe di immatricolazione, nonché codici o loghi distintivi da parte delle competenti amministrazioni. I predetti mezzi devono essere condotti da personale appartenente ai corpi di polizia locale in possesso di specifico documento abilitativo conforme alla legislazione vigente.

ART. 7.

1. I comuni e le province definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale e il relativo ordinamento che si articola in agente di polizia locale, per gli operatori, in sottufficiale o in ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e al controllo e per il comandante.

2. I comuni, le città metropolitane e le province, sulla base della legge regionale, provvedono alla determinazione delle dotazioni organiche dei corpi di polizia locale, suddivise nei ruoli di cui al comma 1.

3. Al ruolo di comandante può accedere solo personale in possesso almeno del diploma di laurea triennale.

4. Sulla base di specifiche disposizioni della legge regionale, i corpi di polizia locale di minore dimensione possono assegnare la funzione di comando territoriale, definito ai sensi del comma 4, a

personale appartenente al ruolo di funzionario.

5. L'assunzione in servizio nei ruoli di cui al presente articolo deve essere comunque preceduta da un apposito modulo formativo definito dalla legge regionale.

6. Le funzioni di vigilanza venatoria svolte dal personale degli enti locali prima della data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono riconosciute ai fini dell'immissione nei ruoli dei corpi di polizia locale e ai relativi fini previdenziali.

ART. 8.

1. Ferme restando le competenze di carattere generale, ai fini degli adempimenti derivanti dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, i corpi di polizia locale svolgono in via esclusiva le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza relativamente alle competenze devolute al giudice di pace.

2. I corpi di polizia locale possono altresì partecipare alla costituzione dei nuclei di polizia giudiziaria operanti nelle procure della Repubblica presso i tribunali.

3. Ai fini di cui al comma 2 e sulla base di specifiche intese in ambito locale, i comuni, le città metropolitane e le province assegnano uno specifico organico contraddistinto nei ruoli e nelle funzioni da espletare presso gli uffici giudiziari di cui al medesimo comma 2.

ART. 9.

1. Ferme restando le loro attribuzioni, i corpi di polizia locale fanno parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 11 della presente legge. Il relativo personale riveste lo stato giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 11 della presente legge.

2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato dalle organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi un numero di associati non inferiore al 5 per cento delle deleghe complessive della stessa categoria e dai rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

3. Agli appartenenti ai corpi di polizia locale è riconosciuta un'indennità pensionabile legata alla collocazione nei ruoli di cui all'articolo 7 della presente legge, in misura pari alla corrispondente indennità di pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. In materia previdenziale e assistenziale nonché per tutto ciò che concerne i benefici derivanti da leggi speciali in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata agli appartenenti dei corpi di polizia locale si applicano le medesime disposizioni applicabili alle altre Forze di polizia nazionale.

5. Al personale della polizia locale che ha prestato servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento statale è riconosciuta l'anzianità pregressa ai fini della collocazione nei ruoli di cui all'articolo 7, ad esclusione di coloro che sono stati collocati a riposo o espulsi per demerito.

ART. 10.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono all'emanazione della legge regionale di cui all'articolo 2.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i corpi o i servizi che svolgono funzioni di polizia locale sono trasformati o riorganizzati sulla base delle disposizioni della presente legge e della legge regionale. A tale scopo gli enti locali interessati, d'intesa con la regione ed in coordinamento con le Forze di polizia nazionali, provvedono ad assumere le opportune iniziative.

3. In caso di inadempienza da parte degli enti locali interessati alle disposizioni di cui al comma 2, la regione esercita il potere sostitutivo previsto dalla legislazione vigente.

ART. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «le Forze di polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «i corpi di polizia locale,».

2. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i corpi di polizia locale».

3. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1, le parole: «e del corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, del corpo forestale dello Stato e dei corpi di polizia locale»;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti dei corpi di polizia locale».

4. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «lettera d),» sono inserite le seguenti: «e ad esclusione degli organici dei corpi di polizia locale,».

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0015820